

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo
concernente le norme generali ed i
livelli essenziali di prestazioni
relative al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e
formazione**

(Atto del Governo n. 535)

Ottobre 2005
n. 163



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani

tel. 2117 - 5262

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Maria Laura D'Onofrio

dott.ssa Valeria Bevilacqua

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

I N D I C E

Premessa	pag. 1
Capo I (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)	pag. 1
Articolo 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)	pag. 1
Capo II (I percorsi liceali)	pag. 4
Articolo 2 (Finalità e durata)	pag. 4
Articolo 3 (Attività educative e didattiche)	pag. 5
Articoli 4-11 (Nuovo ordinamento dei licei) – Premessa generale.....	pag. 6
Articolo 4 (Liceo artistico).....	pag. 9
Articolo 5 (Liceo classico)	pag. 11
Articolo 6 (Liceo economico)	pag. 12
Articolo 7 (Liceo linguistico).....	pag. 13
Articolo 8 (Liceo musicale e coreutico).....	pag. 14
Articolo 9 (Liceo scientifico).....	pag. 15
Articolo 10 (Liceo tecnologico)	pag. 15
Articolo 11 (Liceo delle scienze umane)	pag. 16
Articolo 12 (Organizzazione educativa e didattica)	pag. 17
Articolo 13 (Valutazione e scrutini)	pag. 19
Articolo 14 (Esame di Stato)	pag. 20
Capo III (I percorsi di istruzione e formazione professionale)	pag. 21

Premessa

Lo schema di decreto in esame concerne le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e la fissazione dei connessi livelli essenziali delle prestazioni. Esso è emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53. Si rammenta che l'articolo 7, comma 8, della medesima legge stabilisce che i decreti legislativi in parola la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie¹.

Capo I

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 1

(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

I commi 1 e 2 istituiscono, nell'ambito del ciclo di istruzione secondaria, i distinti percorsi formativi dei licei (di competenza statale) e della istruzione e formazione professionale (di competenza regionale), prevedendo che i livelli essenziali delle prestazioni, per entrambe, siano comunque assicurati dallo Stato.

I commi 3, 4 e 5 provvedono alla definizione delle finalità del sistema educativo secondario così articolato, affermando la pari dignità e l'autonomia delle istituzioni scolastiche appartenenti ai due cicli di studi. In tal senso, i due percorsi formativi (istruzione liceale e formazione professionale) sono

¹ Per i profili metodologici di tale modalità di copertura cfr. Nota di Lettura n. 23 – Servizio del Bilancio - luglio 2002.

finalizzati, tra l'altro, ad assicurare la padronanza dell'uso delle moderne tecnologie oltre ad una lingua europea "altra" rispetto all'inglese, curando anche gli strumenti formativi atti all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

I commi 6, 7 e 8 sanciscono la ispirazione "professionalizzante" di entrambe i percorsi del ciclo di istruzione secondaria, assicurando l'alternanza scuola-lavoro (art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77), nonché la riconosciuta possibilità, ad ogni grado degli studi, del passaggio dal ciclo liceale a quello della formazione professionale, e viceversa.

In particolare, a tal proposito, il comma 8 riconosce comunque il diritto alla certificazione delle competenze pratiche già acquisite dagli studenti.

I commi 9 e 10 recano disposizioni di carattere ordinamentale concernenti le modalità di accesso al secondo ciclo di istruzione e formazione.

Il comma 11 riconosce i crediti formativi maturati dagli studenti nelle attività svolte presso associazioni sportive, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Il comma 12 stabilisce l'accesso al secondo ciclo di istruzione e formazione, previo superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, mentre al comma 13 è previsto il raccordo dei nuovi corsi di studio con i percorsi di formazione professionale già previsti dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il comma 14 prevede l'istituzione dei "*campus*", strutture scolastiche polivalenti comprendenti sia licei che istituti di formazione professionale, ivi prevedendosi appositi percorsi curriculari per gli studenti che partecipino alle attività poste in essere da tali strutture "integrate". Infine, è espressamente stabilito che la trasformazione delle istituzioni scolastiche in campus debba avvenire "senza oneri per il bilancio dello Stato".

La RT non affronta l'articolo.

Per i profili di interesse va in primo luogo rilevato che l'impatto della norma andrebbe verificato alla luce dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ai fini dell'attivazione di un percorso formativo regionale (di cui al Capo III), in parallelo ai percorsi liceali statali. Nel rinviare al commento relativo al Capo III (articoli 15-22), si fa presente che appare comunque utile acquisire elementi circa la previsione della garanzia dello Stato per i "livelli essenziali" dell'intero sistema di istruzione secondaria indicata al comma 2, dal momento che lo stesso articolo 15, comma 2, dello schema - coerentemente con l'attribuzione legislativa del testo dell'articolo 117 della Costituzione - prevede piuttosto che

siano le regioni a dover farsi carico di tali "livelli essenziali", seppure nei limiti delle loro competenze "esclusive", in materia di istruzione e formazione professionale.

Inoltre, occorre soffermarsi sulle disposizioni di cui ai commi 5 e 8. Tali commi prefigurano moduli formativi ed attività a valenza didattica apparentemente suscettibili di determinare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In particolare, per il comma 5, sembrerebbe utile acquisire elementi circa la previsione dell'estensione dell'obbligo dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria a tutti i cicli formativi (attualmente prevista solo per gli istituti tecnici), nonché circa le metodologie e le tecniche da introdurre al fine di assicurare l'apprendimento per l'"intera vita" degli studenti, nel presupposto che, qualora esse si concretizzassero in moduli didattici aggiuntivi, ovvero in attività di aggiornamento destinate ad ex alunni, si determinerebbero senz'altro oneri aggiuntivi non stimati né coperti.

Inoltre, circa la prevista certificazione delle competenze pratiche acquisite dagli studenti espressamente richiamata al comma 8, occorrerebbe acquisire ulteriori elementi in ordine alle modalità di detta certificazione (se tramite esami, test, commissioni etc.) al fine di trarre conclusioni circa la concreta possibilità di produrre oneri.

Infine, occorrerebbe considerare l'istituzione dei campus indicata al comma 14, laddove la loro attivazione è indicata, con apposito decreto ministeriale, attraverso la "trasformazione" delle attuali istituzioni scolastiche "senza oneri aggiuntivi per lo Stato", per cui, allo stesso modo, sarebbe utile acquisire rassicurazioni circa la neutralità anche per le regioni, atteso che dei nuovi organismi verrebbero a far parte anche strutture di formazione professionale.

Capo II

I percorsi liceali

Articolo 2

(Finalità e durata)

Il primo ed il secondo comma descrivono le finalità e l'articolazione del percorso formativo liceale, distinti in due bienni ed in un anno di approfondimento.

Il comma 3, rinviano all'allegato B dello schema, fa invece riferimento alle otto tipologie dei licei e, per tre di essi, ai diversi indirizzi di studio.

Il comma 4 stabilisce che, relativamente all'ultimo anno del percorso di studi quinquennale di tipo liceale, siano elaborati appositi moduli per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per i percorsi universitari e per l'alta formazione rispetto ai quali i licei risultino propedeutici.

Il comma 5 prevede che il percorso di studi liceali si conclude con un esame di Stato che costituisce titolo necessario ai fini dell'accesso all'università.

I commi 6, 7 e 8 prevedono la dettagliata articolazione dei cicli formativi liceali in otto campi di formazione, di cui tre (quelli artistico, economico e tecnologico), a loro volta articolati in indirizzi professionali per cui si assicurano specifici insegnamenti ed attività tecnico-professionali.

La RT non affronta l'articolo.

Per i profili di interesse, in relazione alla suscettibilità d'oneri aggiuntivi, sarebbe anzitutto utile acquisire elementi circa la previsione di specifici moduli formativi per il quinto anno riportata al comma 4², da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, nonché chiarimenti circa l'articolazione in indirizzi professionali di tre degli otto licei oggetto della riforma riportata al comma 7, da cui potrebbero derivare oneri sia per quanto concerne il personale docente (in relazione ad esempio ad una diversa articolazione del quadro orario) che per le spese di funzionamento (diversi fabbisogni strutturali, laboratori etc.).

² La questione rinvia al più generale problema della individuazione degli obiettivi formativi sinteticamente riportati al comma 2, per cui il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel parere reso il 22 giugno u.s. al Ministro, ha rilevato l'incoerenza di aver provveduto ad introdurre le indicazioni nazionali circa gli obiettivi dei percorsi di studio, senza aver prima ridefinito l'intero quadro degli insegnamenti. Cfr. MIUR, Consiglio nazionale della pubblica istruzione, Nota Prot. 5921 del 22 giugno 2005.

Per tutti i profili rilevati, si rinvia comunque al dettaglio della illustrazione delle modifiche nei quadri orario riportata agli articoli da 4 a 11 dello schema.

Articolo 3

(Attività educative e didattiche)

Il comma 1 articola l'orario annuale delle lezioni dei licei in attività e insegnamenti obbligatori, obbligatori opzionali ed opzionali facoltativi.

Il comma 2 stabilisce l'obbligatorietà degli insegnamenti opzionali obbligatori, la cui articolazione didattica e degli orari annui potrà essere modulata dai singoli istituti nell'ambito della loro autonomia.

Il comma 3 stabilisce che il piano dell'offerta formativa previsto per ogni ciclo di studi liceali, preveda al quinto anno l'insegnamento di una materia obbligatoria, diversa dalla lingua, in lingua inglese, da svolgersi a fianco delle normali attività formative.

Il comma 4 stabilisce l'obbligo, da parte degli studenti che non abbiano raggiunto i livelli di apprendimento previsti per gli insegnamenti obbligatori, di impiegare le ore aggiuntive a scelta per il conseguimento di tali obiettivi.

La RT non considera l'articolo.

Premesso che considerazioni più puntuale saranno esposte circa l'ordinamento degli studi per i distinti percorsi formativi liceali (articoli 4-11), appare comunque necessario acquisire ulteriori elementi in ordine ai comuni insegnamenti aggiuntivi a carattere facoltativo e gratuito indicati al secondo comma, la cui attivazione sembra configurare oneri aggiuntivi, non stimati né coperti.

In tal senso, giova segnalare la previsione del comma 3, nel quale, trattandosi degli strumenti idonei alla "personalizzazione" dei percorsi di studio secondo le inclinazioni degli studenti, si prevede l'obbligatorietà dello studio al quinto anno di una materia non linguistica in inglese, di cui non sono chiarite le conseguenze in termini di fabbisogno aggiuntivo di ore di didattica e di docenti, fattori suscettibili di determinare oneri aggiuntivi.

Infine, la clausola indicata al comma 4 farebbe ritenere modulabile il fabbisogno formativo di discipline obbligatorie, qualora l'alunno si trovasse nella necessità di destinare l'aliquota delle ore "a scelta", per il raggiungimento degli obiettivi formativi fissati a livello nazionale.

Tutti i fattori menzionati concorrono a rendere alquanto incerta la copertura "amministrativa" (e finanziaria) delle suddette attività didattiche per le quali lo schema fa riferimento al personale docente in servizio, dal momento che l'articolo 12, comma 1, stabilisce espressamente che i moduli formativi previsti dall'articolo 3 siano coperti anzitutto dal personale docente in servizio ovvero, solo all'occorrenza, da "esperti" con cui le scuole stipuleranno contratti di diritto comune, avvalendosi delle risorse dei propri bilanci.

Articoli 4-11

(Nuovo ordinamento dei licei)

Premessa generale

La relazione tecnica si sofferma sui profili finanziari di tali articoli, illustrando dati e metodologie di quantificazione degli oneri di spesa previsti per i nuovi moduli formativi della scuola secondaria.

In particolare, dal prospetto seguente emerge che il monte ore complessivo derivante dai nuovi percorsi formativi risulterebbe diminuito rispetto a quello previsto a legislazione vigente, realizzandosi altresì un lieve "risparmio" di n. 21 cattedre rispetto al fabbisogno attuale.

Ciò nonostante, pur a fronte della invarianza della spesa per il personale docente, la RT individua uno stanziamento di 30 milioni di euro nel 2006, e di 15 milioni a decorrere dal 2007 al fine di consentire l'adeguamento delle strutture didattiche ai nuovi fabbisogni formativi.

Quadro sinottico recante il confronto dei fabbisogni di ore obbligatorie previsti dagli attuali cicli della scuola secondaria a fronte di quelli dettati dal nuovo ordinamento dei licei

Tipo liceo	Ore obbligatorie (A)	Ore ind. (B)	Ore scelta (C)	Totale ore obbl. (D=A+B+C)	Ore op.li (E)	TOTALE $F=D+E$	Ore attuali (G)	Risparmio Ore (H=G-F)	Cattedre (I=H/18)
Artistico	127.610	29.440	15.793	172.843	0	172.843	176.372	3.529	196
Musicale	10.126	5.593	1.771	17.490	842	18.332	16.852	-1.480	-82
Classico	222.585	0	21.577	244.162	13.168	257.330	243.600	-13.730	-763
Economico	519.777	65.502	23.922	609.201	34.695	643.896	701.699	57.803	3.211
Linguistico	139.641	0	13.445	153.086	8.259	161.345	171.797	10.452	581
Scientifico	583.768	0	56.416	640.184	34.559	674.743	607.072	-67.671	-3.760
Sc. umane	177.348	0	17.178	194.526	10.522	205.048	234.691	29.643	1.647
Tecnologico	654.156	214.338	18.148	886.642	34.746	921.388	903.211	-18.177	-1.010
TOTALI	2.435.011	314.873	168.250	2.918.134	136.791	3.054.925	3.055.294	369	21

Dalla tavola esposta emergerebbe un sostanziale risparmio di ore (369) e di cattedre (n. 21) rispetto all'ordinamento vigente della scuola secondaria.

Per i profili di interesse, considerato che dalla metodologia adottata emerge una sostanziale invarianza dell'onere - ed, anzi, un risparmio di ore/cattedre - occorre soffermarsi sui criteri adottati e sui determinanti assunti nel calcolo.

Innanzitutto, appare utile acquisire elementi analitici circa la metodologia di costruzione del dato che concorre alla indicazione del monte ore obbligatorio del nuovo ordinamento degli studi, indicato dalla RT pari a 2,435 milioni di ore (in particolare, occorre chiarire il meccanismo di costruzione della base per ogni ciclo di studi), con l'indicazione di analoghi elementi - distintamente per i corrispondenti corsi di studio, "omologhi" a legislazione vigente - per gli attuali cicli formativi.

In altri termini, pur ammettendo l'invarianza quantitativa del monte ore complessivo rispetto ai corrispondenti cicli di studi previsti a legislazione vigente, andrebbe tenuto conto del fatto che l'attuale organico risulta evidentemente calibrato, sul piano qualitativo, sui moduli formativi attualmente previsti. Ciò implica che dimostrare l'equipollenza dei quadri orari complessivi sotto il profilo quantitativo non è sufficiente a dimostrare l'effettiva invarianza d'oneri, considerato che i nuovi ordinamenti degli studi, intervenendo incisivamente sul monte ore settimanale delle singole discipline di insegnamento, modificano i fabbisogni didattici.

Ne consegue che, ai fini della analitica disamina dell'effetto d'impatto, occorre verificare le modifiche sui "quadri orario" dei singoli percorsi di studio, illustrati nei successivi articoli, per i quali, in sintesi, emergono alterazioni nei fabbisogni dell'organico

*docente rispetto alla gamma qualitativa delle cattedre attualmente previste dalla legislazione vigente per ogni disciplina di insegnamento*³ ⁴.

In tal senso, non sembra utile il richiamo alla circostanza per cui ulteriori fabbisogni si determineranno nell'ambito delle discipline di nuova attivazione nel quadro orario o in quelle che presenteranno un incremento delle ore, considerata la evidente non fungibilità - per tutti i fabbisogni di formazione - del personale docente in servizio, ciò significa che l'unica eventualità per cui si porrebbe una sostanziale invarianza degli oneri sarebbe da rapportare al fatto che, in virtù dell'anzianità media per ambito disciplinare, le normali cessazioni dal servizio consentiranno di uniformare il quadro organico con i nuovi ingressi alle nuove esigenze dell'ordinamento didattico.

Articolo 4

(Liceo artistico)

Il comma 1 qualifica le finalità formative del liceo artistico.

Il comma 2 illustra l'articolazione degli indirizzi del percorso formativo in: a) arti figurative; b) architettura, design, ambiente; c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

Il comma 3 provvede a definire le correlate strutture di laboratorio in: a) laboratorio di figurazione; b) laboratorio di progettazione; c) laboratorio audiovisivo.

Il comma 4 definisce l'orario complessivo obbligatorio in 1.089 ore nel primo biennio, in 759 ore nel secondo biennio ed in 693 ore al quinto anno per l'indirizzo "figurativo", in 825 ore nel secondo biennio e in 759 ore al quinto anno per gli indirizzi di "architettura" e "audiovisivo", ivi comprendendo

³ In tal senso, appare significativo anche il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il 22 giugno 2005, in cui si afferma che "(...) è appena il caso di ricordare come l'introduzione di nuove discipline di studio, al pari della definizione dei nuovi quadri orari delle materie di insegnamento, e della loro articolazione in materie obbligatorie, obbligatorie a scelta dello studente e facoltative, appaiono inconciliabili con gli attuali modelli di classificazione e di organizzazione degli insegnanti, per cui appare quanto meno azzardata la pretesa di innestare le novità che esse comportano sull'attuale impianto degli insegnanti". Cfr. MIUR, Consiglio nazionale della pubblica istruzione, Nota Prot. 5911 del 22 giugno 2005.

⁴ A titolo esemplificativo, si registra ad esempio il caso del liceo economico, in corrispondenza all'attuale diploma di ragioneria, che vede la sostanziale soppressione dal quadro orario ora obbligatorio delle materie ragionieristiche e computistico-commerciali, nonché una forte riduzione di quelle giuridiche, che vengono relegate nell'ambito delle materie di "indirizzo" per il solo indirizzo con finalità economico aziendale. Ne seguirà una riduzione delle cattedre di economia aziendale che, sul piano metodologico, per i profili di interesse, non si sconta nella quantificazione degli oneri/cattedre riportate in RT e che con ogni probabilità porterà alla creazione di posizioni soprannumerarie in organico.

insegnamenti obbligatori per 396 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno per l'indirizzo "figurativo"; di 330 ore per gli indirizzi di "architettura" e "multimediale", mentre l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori "a scelta", è di 99 ore per i due bienni e di 165 ore per il quinto anno.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione, rinviandone la quantificazione al riordino dei sistema dei licei.

Quanto al monte ore previsto dagli allegati allo schema recanti il quadro orario del nuovo ordinamento degli studi artistici, emerge una gamma di discipline che, su base settimanale, evidenzia un sensibile incremento delle ore di lingua italiana⁵ (+4 ore rispetto all'ordinamento vigente), a cui si aggiunge un netto incremento dello studio delle lingue straniere (+2 ore settimanali rispetto all'ordinamento vigente) accompagnato anche da un lieve incremento delle discipline formative di base (matematica, fisica etc.). Ai citati incrementi si accompagna la netta diminuzione nel percorso di studi delle discipline plastiche e da quelle grafiche.

In sintesi, l'incremento nel monte ore delle discipline culturali a discapito di quelle di indirizzo e professionali produrrà inevitabilmente una diversa "pesatura" nei fabbisogni di cattedre e, conseguentemente, una necessaria rideterminazione degli organici dei docenti.

Sul punto occorrerebbe pertanto acquisire chiarimenti, tenuto conto che la RT sconta l'intera revisione dei cicli scolastici della scuola secondaria sulle risorse stabilite a legislazione vigente, prevedendo un mero adeguamento degli stanziamenti per le spese di funzionamento e non per la didattica.

In relazione alle disposizioni inerenti le attività curriculare aggiuntive indicate al secondo comma si rinvia alle considerazioni già riportate a margine dell'articolo 3.

⁵ Ulteriori e dettagliati elementi sul monte ore si ritraggono dalla articolazione per indirizzi di studio del quadro orario, da cui emerge che per l'indirizzo "arti figurative", "architettura" e "multimediale" è fissato un monte ore obbligatorio di 27 ore settimanali per il primo biennio, che passano a 30 nel secondo biennio e nel quinto anno. A queste si aggiungono le ore opzionali obbligatorie pari a 6 ore nel primo biennio ed a 3 nel secondo biennio che portano a 33 l'orario obbligatorio complessivo nei 5 anni di corso, a fronte delle 36-37 ore settimanali previste a legislazione vigente fortemente caratterizzate da discipline di indirizzo.

Articolo 5

(Liceo classico)

Il comma 1 qualifica le finalità formative di tale ciclo di studi.

Il comma 2 provvede a stabilire il monte ore annuali complessive in 924 ore nel primo biennio, in 957 ore nel secondo ed in 858 al quinto anno, comprensivo di 99 ore opzionali obbligatorie nel primo biennio, 66 ore opzionali nel secondo e 99 ore al quinto anno. L'orario annuale degli insegnamenti facoltativi è di 33 ore al primo anno, di 66 ore al secondo, al terzo e al quarto anno, e di 33 ore al quinto anno.

La RT non esamina la disposizione, scontando la quantificazione degli oneri del riordino nell'ambito della revisione del sistema dei licei.

In proposito, ai fini di interesse, occorrerebbe anzitutto valutare l'impatto della suddivisione dell'orario annuale nella componente obbligatoria ed opzionale, di cui quota parte costituisce una componente facoltativa, che attualmente non risulta prevista.

In ordine al nuovo quadro orario, occorre considerare che il percorso formativo del liceo classico cambierà solo leggermente la struttura del monte ore delle materie, che risentirà, nel solo primo biennio, di una flessione di ore di latino e greco (-1 ora settimanale rispetto alla legislazione vigente), a favore di una ricalibratura delle ore destinate all'insegnamento della lingua straniera, che passerà dalle 4 ore settimanali attuali (previste per il solo primo biennio), alle 2 ore settimanali del nuovo ordinamento degli studi, ma per l'intero corso.

Nel complesso, l'ordinamento degli studi classici si articolerà in 30 ore obbligatorie settimanali nel primo biennio, in 30 ore obbligatorie nel secondo biennio ed in 28 ore al quinto anno, andando ad incrementarsi di 2-3 ore settimanali rispetto all'ordinamento previsto dalla legislazione vigente.

In merito, per i profili di interesse in assenza di modifiche quantitative rilevanti nei quadri orari delle materie, non vi sono osservazioni.

Articolo 6

(Liceo economico)

Il primo comma qualifica le finalità formative di tale percorso liceale.

Il comma 2 articola, a partire dal secondo biennio, gli indirizzi di studio in: a) economico-aziendale; b) economico - istituzionale.

I commi 3 e 4 provvedono a definire gli ambiti formativi dei 2 percorsi di studio.

Il comma 5 fissa l'orario obbligatorio in 924 ore annue nei due bienni ed in 858 ore al quinto anno, comprensive di attività opzionali e di 198 ore nel secondo biennio ed in 165 ore nel quinto, mentre l'orario obbligatorio a "scelta" è di 99 ore nel primo biennio. Infine, l'orario facoltativo è previsto in 99 ore nel secondo biennio ed al quinto anno.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione, rinviandone la quantificazione al riordino dei sistemi dei licei.

Al riguardo, in ordine alla articolazione in indirizzi dell'attuale ciclo di studi in ragioneria ed alle modalità di suddivisione dell'orario annuale scolastico, si rinvia anzitutto alle considerazioni già riferite in merito all'articolo 2, commi 6 e 7.

In particolare, occorre considerare che il percorso formativo dei licei economici cambierà sensibilmente la struttura del quadro orario delle materie⁶.

Anche in tal caso, l'incremento delle ore di discipline culturali a discapito di quelle di indirizzo (e professionali) produrrà una diversa pesatura dei fabbisogni di cattedre e, conseguentemente, nel tempo, una sostanziale rideterminazione degli organici dei docenti.

Sul punto occorrono pertanto ulteriori chiarimenti, tenuto conto che la RT sconta l'intera revisione dei cicli scolastici della scuola secondaria a valere sulle risorse stabilite dalla legislazione vigente, prevedendo un mero adeguamento degli stanziamenti per le spese di funzionamento, ma non per la didattica.

⁶ Tale riorganizzazione comporterà una drastica riduzione della ragioneria (-3 o 4 ore settimanali nel triennio conclusivo rispetto agli studi previsti dalla legislazione vigente) in favore di una crescita delle ore di economia politica (che, diversamente da oggi, verrà insegnata anche nel primo biennio) e degli studi di filosofia (attualmente non prevista, che verrà insegnata a partire dal secondo biennio per 2 ore a settimana). Nel complesso, il liceo economico vedrà ore obbligatorie per 27 ore settimanali (indirizzo economico) per i 2 bienni e 25 per il quinto anno, mentre comprendendo le ore obbligatorie ma opzionali il corso di studi si attesterà su 30 ore settimanali al primo biennio e 33 al secondo, con 30 ore al quinto anno per gli indirizzi istituzionali e aziendali, nonostante una drastica riduzione delle materie professionali (Ragioneria, calcolo computistico, tecnica bancaria etc.).

Articolo 7

(Liceo linguistico)

Il primo comma qualifica le finalità formative del percorso di studi liceale.

Il secondo comma quantifica l'orario annuale obbligatorio in 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo, ed 858 nel terzo. L'orario opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore al quinto anno, mentre l'orario opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quarto anno e di 33 ore nel primo e nel quinto anno.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione, rinviandone la quantificazione all'esame degli effetti derivanti dal riordino dei sistemi dei licei.

In proposito, circa l'articolazione dell'orario annuale scolastico si rinvia alle considerazioni riportate negli articoli precedenti.

In particolare, occorre considerare che il percorso formativo cambierà sensibilmente la struttura del quadro orario delle materie di studio, che per tale tipo di scuola è caratterizzato da un drastico calo delle ore di lezione rispetto all'ordinamento vigente, eliminando del tutto alcune materie (ad es. diritto ed economia) e, ad eccezione del notevole incremento di ore per la seconda lingua comunitaria, riducendo le ore dedicate alle altre discipline.

Nel complesso, il quadro orario settimanale ne risulta ampiamente modificato ed appare pertanto altamente probabile che si produrranno una diversa pesatura dei fabbisogni di cattedre e, conseguentemente, una sostanziale rideterminazione degli organici dei docenti per tale ordine di studi.

Sul punto è pertanto necessario acquisire ulteriori informazioni, tenuto conto che la RT sconta l'intera revisione dei cicli scolastici della scuola secondaria sulle risorse stabilite a legislazione vigente, prevedendo un mero adeguamento degli stanziamenti per le spese di funzionamento, ma non per la didattica.

Articolo 8

(Liceo musicale e coreutico)

Il primo comma qualifica le finalità formative del percorso di studi, ivi prevedendo espressamente anche attività di laboratorio, indispensabili ai fini della comprensione dei linguaggi musicali.

L'orario annuale previsto consiste in 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e al quinto anno. Per attività opzionali 165 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio ed al quinto anno, mentre l'orario annuale facoltativo è di 33 ore al primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione, rinviandone la quantificazione al riordino dei sistemi dei licei.

Come in precedenza osservato, la RT sconta l'intera revisione dei cicli scolastici della scuola secondaria sulle risorse stabilite a legislazione vigente, prevedendosi anche in questo caso un mero adeguamento degli stanziamenti per le spese di funzionamento e non per la didattica.

Al riguardo, sarebbe anzitutto utile acquisire rassicurazioni circa l'espressa previsione di attività di laboratorio per i licei di cui trattasi, dal momento che tali attività, qualora diverse da quelle attualmente previste dalla legislazione vigente per i conservatori, potrebbero configurarsi come aggiuntive, il che comporta che andrebbero stimati gli oneri.

Occorrerebbe altresì disporre di ulteriori elementi circa le previste nuove attività facoltative opzionali, analogamente agli altri studi liceali.

In sintesi occorre considerare che il percorso formativo del liceo musicale cambierà sensibilmente la struttura del quadro orario delle materie che, anche in questo caso, non presenta a legislazione vigente un ordinamento consolidato di studio⁷.

⁷ In linea di massima viene cancellato il latino, accompagnato da un riduzione delle ore settimanali di filosofia (-1), di scienze naturali (-3), di scienze motorie (-5) a fronte di un netto incremento di ore settimanali per la seconda lingua (+2), dell'italiano (+2), della fisica (+2) e della storia dell'arte (+2), in corrispondenza ad un orario settimanale obbligatorio, comprensivo delle ore obbligatorie "opzionali", che si attesta a 33 ore per tutti i cinque anni.

Nel complesso, il quadro orario settimanale risulta ampiamente modificato ed è pertanto inevitabile che si produrrà una diversa pesatura dei fabbisogni di cattedre e, conseguentemente, una sostanziale rideterminazione degli organici dei docenti per tale ordine di studi.

Articolo 9

(Liceo scientifico)

Il primo comma qualifica le finalità formative del percorso di studi.

L'orario annuale previsto consiste in 927 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore al quinto anno. L'orario dedicato ad attività opzionali è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore al quinto anno. L'orario annuale facoltativo è di 33 ore al primo anno, di 66 ore nel secondo biennio e di 33 ore al quinto anno.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione, rinviandone la quantificazione a quelle complessiva concernente il riordino dei sistemi dei licei.

Si pone la medesima problematica affrontata in relazione agli articoli precedenti.

Articolo 10

(Liceo tecnologico)

Il primo comma qualifica le finalità formative del percorso di studi liceali.

Nel secondo e terzo comma si stabiliscono gli indirizzi del percorso liceale, prevedendosi, distintamente, l'applicazione in specifiche attività di laboratorio secondo gli indirizzi intrapresi.

L'orario annuale previsto consiste in 957 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e di 825 ore al quinto anno. Le ore dedicate ad attività opzionali 99 ore nel primo biennio, mentre alle attività di laboratorio vanno 363 ore nel secondo biennio e 330 ore al quinto anno (interamente dedicate ad attività di laboratorio). L'orario annuale degli insegnamenti facoltativi è di 33 ore al primo anno, di 66 ore nel secondo, e nel secondo biennio e di 33 ore al quinto anno.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione, rinviandone la quantificazione al riordino dei sistemi dei Licei.

In proposito, oltre alla problematica riferita in premessa agli articoli 4-11⁸, sarebbe utile acquisire informazioni circa l'espressa previsione di attività di laboratorio per i licei di cui trattasi, dal momento che tali attività, qualora anche solo in parte non previste dalla legislazione vigente, potrebbero configurare la previsione di attività aggiuntive, di cui andrebbero stimati gli oneri, in aggiunta ad ulteriori elementi da acquisire circa la previsioni di nuove attività facoltative opzionali, analogamente agli altri studi liceali.

Articolo 11

(Liceo delle scienze umane)

Il comma 1 qualifica le finalità formative del percorso di studi.

L'orario annuale previsto consiste in 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e in 858 al quinto anno, di cui dedicate ad attività opzionali 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore al quinto anno, mentre l'orario annuale facoltativo è di 33 ore al primo anno, di 66 ore al secondo, terzo e quarto e di 33 ore al quinto.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione, rinviandone la quantificazione al riordino dei sistemi dei licei.

⁸ Va tenuto conto, inoltre, che il percorso formativo cambierà sensibilmente la struttura del quadro orario delle materie che, rispetto all'attuale ordinamento degli studi dell'istituto tecnico industriale, evidenzia anzitutto l'introduzione della seconda lingua comunitaria (+2 ore settimanali), nonché l'inserimento di nuove materie quali teoria tecnologica (+3-4 ore settimanali, nell'ultimo triennio) e gestione di progetto (3-4 ore settimanali nella quarta e quinta classe), e della filosofia (+2 ore settimanali nell'ultimo triennio), mentre un poderoso incremento riceverà l'insegnamento della matematica (che passerà a 4 ore settimanali nel quinquennio rispetto alle attuali 4-5, limitate però al solo primo biennio) mentre una generalizzata diminuzione (o azzeramento) riceveranno le ore destinate al Diritto, alle Scienze, alla grafica ed alle scienze motorie, nonché l'annullamento delle ore destinate a Laboratorio (reparti di lavorazione) attualmente pari a 4 ore settimanali nel biennio iniziale. Nel complesso, si registra l'incremento delle ore settimanali complessive, che passano da una media di 36-38 ore del primo biennio e dalla media di 10 ore settimanali di orario obbligatorio dal terzo al quinto anno, alla media di 30-33 ore settimanali obbligatorie del nuovo ordinamento degli studi, con un marcato ridimensionamento delle materie tecniche a fronte di un incruente delle discipline culturali e generaliste. Al riguardo, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel parere reso il 22 giugno 2005 al Ministro ha rilevato che pare esservi "una oscillazione circa la caratterizzazione dei licei ad indirizzo tecnologico ed economico, dal momento che detti licei, per un verso, hanno carattere propedeutico al proseguimento degli studi, per altro verso vanno assumendo carattere di terminalità". Cfr. MIUR, Consiglio nazionale della pubblica istruzione, Nota Prot. n. 5921 del 22 giugno 2005.

Per i profili problematici di interesse si fa rinvio alle riflessioni già richiamate negli articoli precedenti circa l'articolazione annuale delle ore di insegnamento⁹.

In particolare, si segnala che nell'ordinamento attuale della scuola secondaria non esiste un liceo delle scienze umane, corrispondendo tale tipo di studi agli istituti magistrali ed ai licei socio-pedagogici previsti dalla circolare ministeriale n. 29/91.

Articolo 12

(Organizzazione educativa e didattica)

Il comma 1 stabilisce che le attività didattiche nei nuovi cicli formativi siano assicurate con la dotazione di personale docente attualmente in forza agli istituti, a meno che non sia prevista una specifica professionalità, nel qual caso, le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse ad essi assegnate, sono autorizzate a stipulare contratti di diritto privato con "esperti" adeguatamente qualificati.

Il comma 2 stabilisce che, nell'ambito delle attività formative a carattere opzionale previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, ai docenti incaricati del tutorato degli studenti siano assegnate le responsabilità di coordinamento delle attività educative, nonché di orientamento nella scelta delle medesime attività opzionali, obbligatorie e non.

Il comma 3 prevede che, al fine di assicurare la continuità didattica dei percorsi formativi, sia sempre assicurata la permanenza dei docenti nella sede di titolarità "almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico".

Il comma 4 prevede che i licei assicurino i passaggi tra indirizzi di studi o ai percorsi di formazione professionale.

⁹ In termini analoghi a quanto rilevato per i licei linguistici, va osservato che il quadro orario mostra la scomparsa delle ore di diritto ed economia (-2 ore settimanali, attualmente svolte nel primo biennio), psicologia e metodologie delle esercitazioni didattiche (che scompare nel secondo biennio ed al quinto anno), mentre per le altre discipline si registra una generalizzata diminuzione delle ore settimanali. Nel complesso, risulta sensibilmente diminuito il quadro orario obbligatorio e mutato il quadro orario settimanale nella sua articolazione per singole materie, il che rende inevitabile che si produrrà una diversa pesatura dei fabbisogni di cattedre e, conseguentemente, un sostanziale rideterminazione degli organici dei docenti per tale ordine di studi.

In proposito, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel parere reso al ministro il 22 giugno 2005, ha osservato come occorre "assicurare ad ogni istituzione scolastica e formativa operante in regime di autonomia, le risorse professionali confacenti alla piena attuazione dei percorsi di studio, intesi nella loro articolazione" e poi che "solo garantendo un apposito organico di istituto sia possibile dare seguito, in termini di qualità, alla domanda di formazione che, -anche a ragione della prevista personalizzazione degli studi si presenta plurima e complessa". Cfr. MIUR, Consiglio nazionale della pubblica istruzione, Nota Prot. n. 5921 pag. 7.

Il comma 5 rinvia a successivi regolamenti l'individuazione dei piano di studio scolastici (per la quota di competenza nazionale) ed alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione, rinviandone la quantificazione al riordino dei sistema dei Licei.

Al riguardo, in ciò riprendendo le osservazioni formulate a proposito degli articoli 4-11, si segnala il rischio di ricadute finanziarie delle disposizioni di cui al comma 1, dal momento che non è dimostrata la esatta corrispondenza tra il fabbisogno didattico dettato dal nuovo ordinamento degli studi (in termini di monte ore per materia, distintamente per ogni ordine di istruzione liceale) e l'attuale organico docente, alla luce della circostanza che, peraltro, tra le attività scolastiche, risultano previste anche attività opzionali a carattere facoltativo, di cui non è chiara la natura né la copertura "didattica" e, quindi, finanziaria.

Sul punto, il comma 1 dell'articolo riconosce la possibilità, da parte degli istituti, di far fronte ad eventuali fabbisogni didattici aggiuntivi attingendo alle proprie risorse di bilancio mediante la stipula di contratti di diritto privato con "esperti".

Tale modalità di copertura finanziaria del servizio, avvalendosi di disponibilità che la legislazione vigente già vede stanziate e finalizzate ad altri tipi di attività, mal si concilia con il carattere obbligatorio delle stesse e dunque con la loro necessaria copertura da individuare a valere su risorse aggiuntive, indipendentemente dalla effettiva disponibilità di risorse proprie "libere" da destinazioni.

Sul punto, appare pertanto necessario un chiarimento.

In relazione al comma 2, atteso che la figura dei docenti tutor già è prevista a legislazione vigente, occorrerebbe acquisire elementi di chiarificazione circa la suscettibilità di oneri in relazione ai compensi loro corrisposti per le attività aggiuntive di coordinamento,

nonché per l'assistenza a studenti e famiglie nella scelta delle attività opzionali non obbligatorie¹⁰.

Relativamente al comma 3, si segnala che la disposizione ivi contenuta sembra suscettibile di produrre oneri aggiuntivi nella misura in cui vincola la permanenza dei docenti presso le sedi di titolarità, indipendentemente dal fabbisogno didattico relativo al monte ore assegnato (funzionalmente dipendente dal numero di studenti/classi), al mero fine di assicurare la corrispondenza ad un intero periodo didattico.

In ordine al comma 4, ivi richiamandosi alle osservazioni all'articolo 3, comma 4, occorre considerare la natura delle attività didattiche aggiuntive volte all'approfondimento delle conoscenze ed abilità necessarie ai fini dell'accesso all'università ed all'istruzione superiore, laddove l'eventualità che esse richiedano un impegno didattico aggiuntivo ovvero l'assistenza di personale specializzato, determinerebbe in sé oneri aggiuntivi, che andrebbero adeguatamente quantificati e coperti.

Articolo 13

(Valutazione e scrutini)

Il comma 1 prevede che la valutazione del rendimento formativo sia affidata ai docenti responsabili delle attività educative, sulla cui base le istituzioni sviluppano gli interventi educativi e didattici di recupero.

E' inoltre stabilito al comma 2 che, ai fini della valutazione del rendimento scolastico, sia necessario per lo studente aver frequentato almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato.

Al comma 3 è invece previsto che, in aggiunta alla valutazione annuale del rendimento formativo, i docenti procedano, al termine dei due bienni formativi, alla valutazione dello studente ai fini della sua ammissione al biennio successivo.

I commi 4 e 5 sono dedicati alle modalità di ammissione all'esame di Stato del quinto anno.

¹⁰ In proposito, si veda anche il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il quale sostiene che il ricorso a docenti con funzioni tutoriali avvenga secondo modalità contrattualmente definite. Cfr. MIUR, Consiglio nazionale della pubblica istruzione, Nota Prot. 5921 del 22 giugno 2005

Ai commi 6 e 7 sono previste le modalità di accettazione di candidati alle prove annuali di idoneità (in unica sessione estiva), valevoli ai fini dell'accesso agli anni successivi al primo.

La RT si sofferma, in particolare, sul comma 6 dal quale non scaturirebbero maggiori oneri in quanto la norma recepirebbe nel nuovo ordinamento quanto già previsto dagli articoli 192 e 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Per i profili di interesse, occorre soffermarsi sul comma 1 che prevede attività di valutazione da parte dei docenti sulla cui base siano poi previste attività di recupero, circostanza che richiederebbe ulteriori elementi circa la suscettibilità d'oneri delle stesse per compensi ai docenti.

Al fine di valutarne gli effetti finanziari, occorrono chiarimenti circa la natura e l'impegno amministrativo necessario per dette attività, dovendosi chiarire se esse configurino o meno attività aggiuntive e/o facoltative per le scuole, i cui oneri andrebbero pertanto quantificati e coperti.

Inoltre, stante l'asserita invarianza d'oneri per lo Stato per quanto riguarda le commissioni di cui al comma 6, così come riportato in RT, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti circa i criteri di riparto dei relativi oneri nell'eventualità che le commissioni dovessero essere costituite tra più istituzioni scolastiche.

Articolo 14

(Esame di Stato)

I commi 1 e 2 disciplinano le modalità di svolgimento delle prove dell'esame di Stato a cui sono ammessi i candidati che hanno conseguito una valutazione positiva.

Al comma 3 è altresì previsto che all'esame di Stato siano ammessi anche gli allievi del penultimo anno di studi che abbiano conseguito una elevata media di profitto nelle singole materie.

Ai commi 4 e 5 sono previste le modalità di espletamento delle prove e di formazione delle commissioni relative al sostenimento dell'esame di Stato da parte di candidati esterni, ivi prevedendosi

che, qualora il numero dei candidati esuberi il 50% dei candidati interni, sia riconosciuta la possibilità di ai licei di istituire apposite commissioni d'esame.

La RT non considera l'articolo.

Circa i profili di interesse, appare rilevante la disposizione prevista dal comma 5, che prefigura l'eventualità di istituire apposite commissioni di esame, qualora il numero dei candidati privatisti risulti superiore al 50% dei candidati interni.

Capo III

I percorsi di istruzione e formazione professionale

Articolo 15

(Livelli essenziali delle prestazioni)

Il comma 1 afferma che la formazione professionale rientra pienamente nel riconoscimento del diritto-dovere all'istruzione del cittadino, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo del 15 aprile 2005, n.76, concernente la definizione del diritto all'istruzione.

Al comma 2 è riconosciuta la competenza esclusiva delle regioni nella organizzazione del servizio di formazione professionale, con l'obbligo di assicurarne i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale.

I commi 3 e 4 stabiliscono che l'osservanza dei livelli essenziali costituisca espressamente requisito per l'accreditamento delle istituzioni formative e che dette modalità di accreditamento siano stabilite con apposito decreto regolamentare.

Ai commi 5 e 6 è previsto che i corsi di formazione professionale, di durata almeno quadriennale e rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, siano a tutti gli effetti titoli valevoli ai fini dell'accesso alla formazione superiore e, previa frequenza e superamento del previsto anno integrativo, anche ai fini dell'accesso all'università.

Il comma 7 riconosce altresì alle qualifiche di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 la validità di titolo di studio utile ai fini dell'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione.

La RT non considera l'articolo in questione.

In merito al comma 2 occorre anzitutto premettere che la previsione della riserva esclusiva in capo alle regioni sulla materia della istruzione e formazione professionale, coerente peraltro col nuovo impianto del titolo V della Costituzione, presenta il problema del trasferimento di strutture e personale degli attuali istituti professionali gestiti dallo Stato.

Sul punto andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti atteso che, analogamente ad altri trasferimenti di competenze amministrative alle regioni, in passato è sempre stata riconosciuta la facoltà per il personale di permanere alle dipendenze dell'amministrazione statale. In merito non risulta chiaro quale sarà il destino degli attuali docenti applicati alla istruzione professionale di Stato (oltre 60.000 tra docenti di ruolo e precari), per i quali occorrerà valutare la ricollocabilità in altri rami dell'amministrazione scolastica ovvero del pubblico impiego. In proposito si rinvia anche alle osservazioni formulate all'articolo 31.

Con riferimento al comma 3, si fa rinvio alle considerazioni già riportate all'articolo 1, in relazione all'obbligo ricadente sullo Stato di garantire il livello delle prestazioni, rimanendo nella competenza esclusiva delle regioni la sola "organizzazione" della formazione professionale.

In merito alla disposizione indicata al comma 6, relativa al riconoscimento della possibilità di accesso alla formazione universitaria e superiore, ulteriori elementi andrebbero acquisiti circa i moduli formativi ed i conseguenti fabbisogni didattici relativi all'anno integrativo, nonché agli oneri relativi al sostenimento degli esami di Stato ai fini del conseguimento della relativa abilitazione quinquennale.

Articolo 16

(Livelli essenziali dell'offerta formativa)

L'articolo prevede che le regioni, nell'ambito delle competenze legislative esclusive loro riservate, organizzino percorsi di formazione professionale assicurando comunque il soddisfacimento della richiesta di frequenza.

In particolare, le regioni dovranno assicurare il soddisfacimento della domanda di frequenza, la pianificazione di interventi di *tutoraggio*, la realizzazione di interventi volti ad assicurare la continuità formativa, la realizzazione di tirocini formativi.

La RT non esamina la norma.

Similmente all'articolo 15, per i profili di interesse, si pone il problema della verifica della corrispondenza delle risorse disponibili rispetto alla domanda di formazione che le regioni devono assicurare, considerato anche che il sistema di formazione professionale concorre alla formazione del diritto-dovere all'istruzione di cui alla legge 15 aprile 2005, n. 76, come richiamato all'articolo 15, comma 1.

Articolo 17

(Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi)

L'articolo prevede che le regioni assicurino, nell'ambito dei percorsi formativi professionali, un orario complessivo di almeno 990 ore annue di formazione, di cui i tre quarti a frequenza obbligatoria ed il 25% da realizzarsi in ambienti di lavoro, permettendo il conseguimento sia di qualifiche professionali (dopo 3 anni) che di diplomi professionali (dopo quattro anni).

La RT non esamina la norma.

Come in precedenza (articoli 15-16), andrebbe chiarita la compatibilità finanziaria dei vincoli posti al monte ore complessivo ed al limite minimo di ore di formazione da realizzarsi in ambienti di lavoro.

Articolo 18

(Livelli essenziali dei percorsi)

Al comma 1 è previsto che le regioni provvedano a personalizzare i percorsi educativi, consentendo di maturare, attraverso "esperienze reali", le necessarie competenze per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Nel contempo, è stabilito che i percorsi debbano prevedere figure professionali di differente livello, sulla base dei fabbisogni del territorio di competenza e che, comunque, i percorsi formativi debbano anche rispettare *standard minimi* richiesti per la spendibilità dei titoli di studio in ambito nazionale ed europeo.

La RT non esamina la norma.

Pur trattandosi di disposizioni di carattere essenzialmente ordinamentale, inerenti l'articolazione dei piani formativi, sarebbe comunque necessario soffermarsi sulla analitica previsione dei contenuti formativi dei percorsi previsti, nei profili di massima, dalla norma. In particolare, appaiono di interesse i profili di cui alla lettera b) del comma 1, che prefigurano l'insorgere di fabbisogni di docenti e di idonei supporti didattici al fine di assicurare gli obiettivi indicati nel profilo educativo del corso.

In tal senso si segnala anche il comma 2, specificamente in riferimento ai contenuti citati, laddove si fa rinvio in ordine alla definizione degli standard minimi, ad un apposito accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-regioni, il che farebbe ritenere che solo in quella sede saranno conseguentemente ripartite le responsabilità circa i "livelli essenziali" del sistema di formazione. Ciò condizionerebbe di fatto l'eventuale approntamento di una copertura finanziaria, per quanto concerne la formazione professionale, ad un successivo provvedimento.

Articolo 19

(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)

L'articolo prevede che le regioni assicurino che il personale docente sia in possesso di idonea abilitazione, ovvero possegga documentata esperienza nel settore di riferimento.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione.

In proposito, occorrerebbe valutare la circostanza che il personale docente risulti essere tratto dal personale attualmente abilitato, per cui riflessi ne derivano sulla struttura degli oneri che ne conseguono nell'offerta formativa.

Articolo 20

(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

L'articolo prevede che le regioni assicurino la valutazione e certificazione del rendimento formativo da parte dei docenti; che gli attestati di qualificazione documentino il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi; che i percorsi di studio prevedano espressamente il conseguimento della qualifica (dopo tre anni) ovvero del diploma professionale (dopo 4 anni); che le commissioni d'esame, ai fini del conseguimento dei citati diplomi, siano composte da "idoneo" personale docente.

La RT non esamina la disposizione.

In proposito, considerato che competenza esclusiva delle regioni è la valutazione del sistema di formazione, appare necessario approfondire la effettiva disponibilità delle necessarie risorse umane (docenti idonei) e strumentali da parte degli enti regionali, nonché l'adeguatezza delle risorse allo scopo finalizzate, in considerazione del tenore letterale della norma, che impone ai detti enti (questi, infatti, "assicurano") la costante valutazione del sistema formativo.

Articolo 21

(Livelli essenziali delle strutture formative e dei relativi servizi)

L'articolo prevede che le regioni assicurino che le istituzioni formative siano contraddistinte da: adeguate capacità gestionali, dal rispetto dei C.C.N.L. per il personale dipendente; completezza dell'offerta formativa; possibilità di svolgimento del corso annuale integrativo al fine di assicurare l'accesso alle università; adeguatezza delle strutture didattiche e tecnologiche e dalla capacità di progettazione.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione.

In proposito si fa rinvio alle considerazioni effettuate in proposito a margine dell'articolo 20.

Articolo 22

(Valutazione)

L'articolo prevede che, ai fini dei livelli essenziali dei servizi formativi, i percorsi della formazione professionale siano sottoposti alla valutazione del Servizio Nazionale di Valutazione, ponendo esplicito obbligo alle istituzioni interessate di trasmettere a detto organo i dati richiesti.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione.

In merito, considerato che il nuovo sistema di formazione costituirà un percorso formativo parallelo al sistema formativo liceale, con articolazione sull'intero territorio nazionale e con un'articolata offerta formativa, sarebbero utili elementi ulteriori circa l'adeguatezza delle risorse, strumentali e finanziarie, a disposizione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo, atteso che il nuovo modello prefigura impegni aggiuntivi per tale istituzione, che attualmente opera esclusivamente nel sistema di istruzione statale.

Capo IV

Raccordo e continuità tra primo e secondo ciclo

Articolo 23

(Insegnamento dello strumento musicale)

L'articolo prevede corsi formativi finalizzati all'apprendimento dell'utilizzo di uno strumento musicale nella scuola primaria, avvalendosi dei corsi sperimentali di musica, già previsti nelle scuole medie dall'articolo 11, comma 9 della legge 124/99.

La citata quota oraria per tale insegnamento è indicata come obbligatoria per coloro che frequentano i corsi, ed è considerata "aggiuntiva" alle 891 ore previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, riducendo, in corrispondenza, la quota oraria destinata alle attività facoltative ed opzionali di n. 3 ore.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione.

In proposito, andrebbe verificata la compatibilità dell'obbligo formativo all'utilizzo di uno strumento musicale nella scuola media di primo grado, con l'articolazione del piano dell'offerta formativa dei corsi e, di conseguenza, con l'attuale dotazione del corpo docente ivi impiegato, al fine di escludere riflessi d'oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 24

(Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti)

L'articolo prevede la possibilità che i conservatori e le istituzioni scolastiche possano attivare d'intesa, nell'ambito delle proprie attività, laboratori musicali per specifiche finalità educative.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione.

Per i profili di interesse, andrebbe verificata la eventuale suscettibilità d'oneri aggiuntivi derivanti dalla stipula delle citate convenzioni, per le quali è espressamente prevista l'attivazione di laboratori musicali.

Articolo 25

(Insegnamento dell'inglese e della seconda lingua comunitaria)

L'articolo provvede a definire la correlazione tra i moduli formativi ed i livelli di apprendimento delle lingue straniere come da allegato D al decreto, provvedendo contestualmente ad integrare il numero di ore di formazione nella lingue inglese e riducendo, in corrispondenza, di n. 3 ore l'orario destinato alle attività opzionali e facoltative degli studenti (lettere a) e b)) dell'articolo.

Circa gli obiettivi specifici di apprendimento, la norma indicata alla lettera c) rinvia all'allegato E dello schema, che sostituisce gli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione.

Per i profili di interesse, occorre valutare la lettera b) dell'articolo in esame, che provvede ad incrementare di 33 ore l'orario obbligatorio annuale della lingua inglese e, in corrispondenza, a ridurre di un numero pari di ore l'orario annuale di didattica "facoltativa" ovvero opzionale degli studenti.

La misura, incrementando il monte ore obbligatorio previsto per l'insegnamento della lingua inglese, potrebbe produrre effetti sul fabbisogno della didattica e dei docenti, la cui rigidità - in quanto, per l'appunto, lingua "obbligatoria" - non sembra conciliarsi con la riduzione del numero di ore facoltative, il cui fabbisogno didattico è calibrato sull'effettiva utenza degli studenti.

Ne segue che il meccanismo di compensazione riportato in norma, se assume valenza ai fini formativo-didattici, non sembra sufficiente ad assicurare una effettiva invarianza d'oneri in termini di fabbisogno di organico docente.

Articolo 26

(Insegnamento delle scienze)

L'articolo sostituisce le indicazioni per gli specifici obiettivi formativi riportate nell'allegato C del decreto legislativo 19 febbraio 2004 , n. 59, con quelle contenute nell'allegato F dello schema di decreto.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione.

In proposito, nulla da osservare per i profili di interesse.

Capo V

Norme transitorie e finali

Articolo 27

(Passaggio al nuovo ordinamento)

I commi 1 e 2 prevedono l'attivazione dei due percorsi formativi di scuola secondaria a partire dall'anno scolastico 2006/2007 e la prosecuzione, fino al loro completamento, dei percorsi di istruzione di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297., fissando l'organico docente alla dotazione riferita all'anno scolastico 2005/2006.

Il comma 3 stabilisce che i corsi attivati prima della riforma proseguano fino al loro completamento.

Il comma 4 prevede che l'istituzione dei nuovi cicli di formazione musicale e coreutica possano essere attivati, mediante apposita convenzione, tra i situazioni scolastiche e di alta formazione artistica.

La RT non esamina lo specifico effetto finanziario della disposizione.

Riguardo al comma 1, nel far rinvio all'esame dell'articolo 28¹¹ per l'impatto derivante dall'attivazione dei corsi liceali sul diritto-dovere alla formazione superiore sino al terzo anno, occorre valutare attentamente la compresenza dei due percorsi di formazione

¹¹ Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha rilevato, nel parere reso il 22 giugno 2005, che la completa attuazione del decreto sia fortemente condizionata sia dalla insufficienza delle risorse economiche che dalla consistenza numerica della dotazione di organico, la cui influenza "grava sui futuri destini della riforma degli ordinamenti". Cfr. MIUR, Consiglio nazionale della pubblica istruzione, Nota Prot. n. 5921 del 22 giugno 2005, pag. 6.

nella fase transitoria, (fino al completamento dei corsi di studio), la quale rende ipotizzabile la compresenza per tale anno di diversi fabbisogni di docenti.

Inoltre, si segnala il comma 4, che prevede, in prima applicazione, l'attivazione dei percorsi del liceo musicale e coreutico mediante apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui non risultano specificate modalità e copertura degli oneri finanziari.

Articolo 28

(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

Il comma 1 prevede che, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, il diritto dovere stabilito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sia esteso ai primi tre anni dell'istruzione liceale e dei percorsi di formazione professionale, i quali, conseguentemente, vengono potenziati ed ampliati sulla base di intese con le singole regioni.

Il comma 2 stabilisce che la citata sperimentazione venga sottoposta alla valutazione dell'apposito servizio nazionale.

La RT si sofferma sulla disposizione in quanto essa provvede al prolungamento di un ulteriore anno del diritto-dovere alla istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, originariamente limitato ai soli due anni iniziali dell'istruzione secondaria superiore ed ai primi due anni dei percorsi sperimentali di formazione professionale.

Pertanto, ai fini della quantificazione della platea degli alunni iscritti al terzo anno per l'anno scolastico 2006/2007 - anno di attivazione del novo modello di formazione scolastica - la RT opera la stima della platea degli alunni per l'anno 2005/2006, deducendola partendo dalla stima del tasso medio di passaggio all'anno successivo nei primi tre anni della scuola superiore rilevati negli ultimi tre anni, così pervenendo alla quantificazione del numero degli alunni interessati al prolungamento del diritto-dovere.

Alunni delle prime tre classi della scuola superiore nel triennio 2002/2005

Anno di corso	a.s. 01/02	a.s. 02/03	a.s. 03/04	a.s. 04/05
I	593.010	617.309	614.210	613.388
II	515.201	<u>510.337</u>	530.745	529.226
III	487.644	481.129	<u>485.698</u>	502.566

Il computo della platea interessata si basa sul tasso medio dei passaggi in terza registrato nei tre anni precedenti, come segue

	Iscritti 1	Iscritti 2	%
	a	b	a-b/a
Passaggi 02/04	515.201	481.129	0,066
Passaggi 03/04	510.337	485.698	0,048
Passaggi 04/05	530.745	502.566	0,053

Nella stima effettuata in RT si considera che già nel corrente anno scolastico 2005-2006 gli alunni dovranno sperimentare l'estensione dell'obbligo, e pertanto la platea del III anno 2006/2007, sarà costituita dagli alunni promossi al secondo anno nel 2005/2006 più i respinti che lo scorso anno si sono registrati nel passaggio al terzo anno del corso di studi.

In percentuale, assumendo il dato dall'annuario ISTAT per il 2004, la relazione indica un tasso di bocciature medio del 17,50% al primo anno, del 12% al secondo anno e del 10,6% al terzo anno.

Con tali tassi, applicati alle platee interessate del I e del II anno, operandone la rettifica con l'integrazione dei respinti del secondo anno e detratti i respinti del primo anno, si perviene alla stima degli iscritti al secondo anno nel 2005/2006 secondo il seguente calcolo:

$$613.388 \times 0,175 = 107.343 \text{ respinti I classe 2003/2004}$$

$$529.226 \times 0,12 = 63.507 \text{ respinti II classe 2003/2004}$$

Per cui :

$$613.388 - 107.343 + 63.507 = 569.552 \text{ unità previste al II anno 2005/2006}$$

Applicando a tale dato il tasso medio di passaggio degli ultimi tre anni, pari a 0,056, è possibile stimare la consistenza degli alunni del III anno nell'a.s. scolastico 2005/2006 come segue:

$$529.226 \times (1-0,056) = 499.676 \text{ stima III anno 2005/2006}$$

Pervenuti alla stima della popolazione degli alunni di terza classe per l'anno scolastico 2005/2006, la RT applica il medesimo metodo per la stima degli alunni del terzo anno per l'anno scolastico 2006/2007.

$$569.552 \times 0,12 = 68.346 \text{ stima respinti II anno 2005/2006}$$

$$499.676 \times 0,106 = 52.966 \text{ stima respinti III anno 2005/2006}$$

$$569.552 - 68.346 + 52.966 = 554.172 \text{ stima III anno 2006/2007}$$

La RT prosegue segnalando che la popolazione delle classi terze per l'anno scolastico 2005/2006, considerata però a legislazione vigente, è data da 537.751 unità che, divise per una media di 21,78 alunni per classe, è ripartita in 24.685 classi terze.

Pertanto, la RT stima che almeno il 65% dell'incremento complessivo di alunni di terza (pari a 16.421 unità) potrà essere "assorbito", passando la media degli alunni per classe da 21,78 a 22,22 unità.

Il restante 35% (pari a 5.7848 unità) darà luogo all'incremento di nuove classi che, assumendo un parametro pari a 25 alunni per classe, determinerà la formazione di 230 classi aggiuntive.

Prospetto di sintesi dei dati di computo degli oneri complessivi

Cons. alunni III a.s. 2006/2007	554.172
alunni un anno in più diritto-dovere	16.421
Incremento numero classi	230
Incremento numero docenti	460
Tassa di frequenza (mancato introito)	15,13 euro
Funzionamento (spesa unitaria)	47,00 euro
retribuzione media docenti	41.011,00

Euro

Mancato introito tassa	8.384.622,36
Maggior spese funzionamento	771.787,00
Maggiori spese retribuzioni docenti	18.865.060,00
Total	28.021.469,36

Articolazione "cronologica" degli oneri

Anni	2006	2007	2008
Minori entrate	8.384.622	8.384.622	8.384.622
Incremento spese	257.263	771.788	771.788
Personale	6.288.354	18.865.060	18.865.060
Totali	14.930.239	28.021.470	28.021.470

Osservazioni generali sulla metodologia di quantificazione.

In merito ai profili di quantificazione, occorre sottolineare che la RT perviene alla quantificazione della quota aggiuntiva di alunni/classi relative all'estensione del diritto - dovere di un anno all'intera platea di studenti (sino al terzo anno di studi), assumendo il dato quantitativo degli alunni/classi del terzo anno per il 2006/2007 dalla estrapolazione dei trend registrati nella popolazione scolastica dei primi tre anni di corso nel triennio 2001/2004, ed applicando ad esse una media del tasso di "bocciatura", e di promozione, nelle singole classi. (Fonte ISTAT 2004).

Invece ad oggi è possibile assumere il dato ufficiale della popolazione scolastica della scuola superiore dal documento MIUR "Scuole, alunni, classi, dotazioni organiche per il personale della scuola statale - a.s. 2005/2006", da cui si evince che il dato degli studenti del secondo anno è pari a 562.067 unità.

Applicando il tasso di passaggio al terzo anno adottato nella RT, pari al moltiplicatore (1-0,056), che stima e rettifica il dato con il tasso medio di bocciatura nel primo triennio, si perviene ad un dato di iscritti alla terza classe 2006 stimato pari a 530.591 unità, a fronte di un dato di 511.299 unità del 2005/2006.

Appare pertanto necessario, applicando i tassi medi di bocciatura assunti in RT relativamente al secondo e terzo anno, aggiornare la stima del dato degli iscritti al III anno nel 2006/2007 sulla base dei dati dianzi riportati¹².

Osservazioni sui parametri adottati nel computo degli oneri.

Ulteriori elementi dovrebbero essere forniti circa i criteri a monte della stima del fabbisogno di docenti, dal momento che il rapporto 1:2 (1 classe, due docenti) non sembrerebbe corrispondere alla realtà del ciclo di scuola secondaria, considerato, peraltro, che la riforma ha ad oggetto anche il mutamento del monte ore inerente le discipline di studio.

Allo stesso modo occorrerebbe acquisire chiarimenti in ordine ai dati a monte della stima dell'onere annuo per il funzionamento, indicato in 47 euro pro capite per ogni alunno.

Inoltre, osservazioni vanno formulate anche riguardo alla metodologia di computo della spesa unitaria per docenti, indicata in 41.011 euro annui, dal momento che, sotto il profilo metodologico, invece dell'assunzione del valore medio delle retribuzioni tabellari¹³ tratto dalle tavole della carriera docente della scuola superiore ed indicato quale media

¹² Sulla base dei medesimi dati, mediante l'adozione della stessa metodologia di computo adottata in RT, una sintesi dell'onere complessivo possibile, per esempio, risulterebbe pari a:

Prospetto Oneri "Aggiornato"

	Euro
Mancato introito tassa	8.303.586,08
Maggior spese funzionamento	962.278,00*
Maggiori spese retribuzioni docenti	27.969.502,00
Totale	36.273.088,08

*Anche in tal caso si è adottato quale parametro ai fini dell'aggiornamento dell'onere la platea scolastica "aggiuntiva" prevista per il prolungamento del diritto-dovere, pari a 20.474 alunni ($16.421:771.787=20.474:X$).

¹³ A tale proposito, si deve inoltre segnalare che, per i docenti laureati della scuola secondaria, la recente stipula del contratto 2004/2005 scuola ha visto riconosciuti incrementi stipendiali che vanno dai 36,5 euro mensili dei docenti della prima fascia (0-2 anni) ai 57,3 euro dei docenti con 35 anni di servizio.

aritmetica delle retribuzioni fisse riconosciute ai dipendenti in servizio in rapporto all'anzianità maturata, forse più corretta sarebbe l'indicazione della spesa media annua (meglio, il costo annuo) effettivamente sostenuto per il personale, che andrebbe opportunamente vagliato con una "pesatura" con la popolazione dei docenti effettivamente in servizio in quella posizione di anzianità, considerato anche che la posizione tabellare di partenza, in presenza di un fabbisogno aggiuntivo di docenti, verrebbe soddisfatto mediante la selezione di insegnanti collocati alla prima fascia di stipendio.

In tal caso sarebbe opportuno venissero forniti tutti gli elementi in ordine alla concentrazione per classi di anzianità, e corrispondente posizione tabellare, dei docenti in servizio, con l'indicazione del corrispondente valore medio della spesa unitaria, atteso che il valore medio indicato in RT, corrisponde alla fascia retributiva più elevata nella retribuzione di anzianità.

Infine, in ordine alla articolazione cronologica degli oneri, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la decorrenza degli oneri del nuovo modulo formativo del diritto-dovere all'istruzione, considerato che il primo anno (2006) sconterebbe oneri solo in relazione a quattro mesi, relativamente al primo quadrimestre di inizio dell'anno scolastico 2006/2007.

Articolo 29

(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

L'articolo rinvia ai rispettivi strumenti normativi l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto relativamente alle regioni a stato speciale e alle province Autonome.

La RT non affronta la disposizione.

Per i profili di interesse, nulla da rilevare.

Articolo 30

(Norme finanziarie)

Il comma 1 indica l'onere complessivo nella misura massima 44,9 mln di euro per il 2006 e di 43,02 a decorrere dal 2007.

Per la copertura finanziaria ci si avvale degli appositi finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).

Il comma 2 provvede alla distinta finalizzazione di quota parte delle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche, per il personale ed a copertura della riduzione del gettito prevista nelle tasse scolastiche.

Il comma 3 reca una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La RT non affronta l'articolo.

Premesso che andrebbe confermata la sussistenza delle risorse in parola, per i profili di quantificazione, si fa rinvio alla analisi riportata in commento all'articolo 28.

Articolo 31

(Norma finale)

La norma prevede la programmazione di interventi di riconversione del personale che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione della riforma, da adottarsi da parte del MIUR di concerto con il Ministro della Funzione pubblica.

La RT non considera la norma.

In merito, sarebbe utile acquisire elementi aggiuntivi circa gli oneri connessi agli interventi di riconversione previsti, nonché l'indicazione delle risorse eventualmente previste allo scopo da parte del MIUR.